

# Iniziativa popolare contro l'adesione all'UE (7 varianti) 14.11.05

## **Variante A: Nessun procedimento d'integrazione**

Costituzione federale art. 166 cpv. 1

1 L'Assemblea federale partecipa all'elaborazione della politica estera e vigila sulla cura delle relazioni con l'estero.

1bis **(nuovo)** L'Assemblea federale si occupa segnatamente che non avvengano procedimenti d'integrazione che possano minacciare l'indipendenza e la neutralità della Svizzera.

## **Variante B: Ritiro della domanda di adesione**

Disposizioni transitorie art. 197 cifra 7 **(nuovo)**

1 Il Consiglio federale ritira la domanda del 20 maggio 1992 per l'avvio di trattative per un'adesione della Svizzera all'Unione Europea immediatamente dopo l'accettazione dell'iniziativa popolare «xxx» da parte del Popolo e dei Cantoni.

(2 Una tale domanda non può essere ripresentata prima del 2020.) (Subvariante).

## **Variante C: Obiettivo principale della politica estera**

**Art. 184** Costituzione federale («Relazioni con l'estero»)

1 Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero.

1bis **(nuovo)** L'obiettivo principale della politica estera è la salvaguardia dell'indipendenza e della neutralità della Svizzera. Il Consiglio federale omette misure che minacciano questo obiettivo.

## **Variante D: Nessuna adesione all'UE**

2 Esso firma e ratifica i trattati. Esso li sottopone all'Assemblea federale per l'autorizzazione.

2bis **(nuovo)** Eccezion fatta per un'adesione all'Unione europea

## **Variante E: Nessun inquadramento istituzionale**

2bis **(nuovo)** Eccezion fatta per i trattati che inquadrano la Svizzera istituzionalmente all'UE.

## **Variante F: Trasferimento dei trattati internazionali dal referendum facoltativo a quello obbligatorio**

Art. 140 CF

1 Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni:

b. l'adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali o a una organizzazione internazionale; **(nuovo)**

b bis **(nuovo)** i trattati che portano a una unificazione giuridica multilaterale;  
(art. 141 cpv. 1 lett. d cifra 2 abrogato)

## **Variante G: Legge federale d'urgenza**

Art. 166 cpv. 3 **(nuovo)**

3 Essa (l'Assemblea federale) autorizza il Consiglio federale sotto forma di una legge federale d'urgenza ad avviare trattative con l'Unione europea riguardo a un'armonizzazione del diritto o un'adesione.

Art. 184 cpv. 2a **(nuovo)**

2a Per l'avvio di trattative con l'Unione europea su un'armonizzazione del diritto o su un'adesione, il Consiglio federale ha bisogno di un'autorizzazione sotto forma di una legge federale d'urgenza.